REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Pierangela Bellingeri, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al **n. 7593/2020 R.G.;**

promossa da:

Parte_1 **(C.F.** *C.F._1* **),** *Parte_2* **(C.F.** *C.F._2* **),** *Parte_3* **(C.F.** *C.F._3* **),** [redacted] con il patrocinio degli avv.ti [redacted] del Foro di Nola e [redacted] del Foro di Napoli, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione, nonché dell'avv. [redacted] del Foro di Napoli, giusta comparsa di costituzione in aggiunta di nuovo difensore;

-attori/convenuti in via riconvenzionale-

contro:

Controparte_1 **(C.F. e P.I.** *P.IVA_1* **),** con sede in [redacted] (Vr), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [redacted] del Foro di Verona, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e di risposta con richiesta di chiamata in causa del terzo e con domanda riconvenzionale;

-convenuta/attrice in via riconvenzionale-

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

e contro:

Controparte_2 **(C.F. e P.I.** *P.IVA_2* **),** con sede in Verona, in persona del direttore generale e legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [redacted] del Foro di Udine, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta e delibera di affidamento incarico n. [redacted]

-convenuta/attrice in via riconvenzionale-

e con la chiamata in causa di:

Controparte_3 **(C.F. e P.IVA** *P.IVA_3* **)**, con sede legale in Trento (Tn), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. [redacted] del Foro di Ferrara, giusta mandato unito alla comparsa di costituzione;

-parte terza chiamata in causa dalla convenuta *CP_1*

avente ad oggetto: responsabilità medica; risarcimento danni.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti hanno precisato le proprie conclusioni a verbale d'udienza del **12.12.2024,** mediante rinvio ai propri fogli di precisazione delle conclusioni per quanto riguarda gli attori, la convenuta *CP_1* e la terza *CP_*, nonché alla propria comparsa di costituzione ed alle memorie nn. 2 e 3 di cui al comma 6 dell'art. 183 c.p.c. per quanto concerne la convenuta *CP_2* conclusioni da intendersi tutte nella presente sede integralmente richiamate *per relationem.*

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo dell'atto di citazione notificato il 9.10.2020 alle convenute *Controparte_4*

[...

[...]

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

[...]



[...], con cui gli attori Parte_1 _ Parte_2 e Parte_3 [...],

Pt_4 hanno esposto, in fatto:

- di essere, rispettivamente figlia/unica erede e nipoti di Persona_1 [redacted] a seguito di episodi di malasanità occorsi nelle strutture convenute;

- che la defunta ha risieduto presso la casa di riposo per anziani Controparte_1 [...] dal 22.01.2013 in regime di residenza a lungo termine ed assistenza medico/infermieristica;

- che il 17.05.2017 la stessa è stata trasportata per un rallentamento psicomotorio dalla Rsa al pronto soccorso dell'Ospedale [redacted] da cui è stata dimessa il 18.05.2017 con diagnosi di "*rallentamento psicomotorio in disionia*", venendo poi ricoverata il 23.05.2017 all'ospedale di [redacted] in seguito a un problema diagnosticato in termini di "*crisi epilettiche subentranti associate ad un possibile fatto infettivo intercorrente*", dopo di che è stata subito trasferita all'ospedale [redacted] di [redacted] (anche questo presidio della medesima [redacted] CP_2) per carenza di posti letto;

- che durante il ricovero presso il nosocomio di [redacted] è stata rilevata più volte la presenza di candida dall'elevata carica infettiva e la paziente, intubata fino al 31.05.2017, è stata nuovamente trasferita all'ospedale di [redacted] il 5.06.2017, dove una TC-torace effettuata il 9.06.2017 ha evidenziato "*consolidamenti di verosimile natura infettiva a carico del parenchima polmonare*", curati tenendola intubata ed effettuando la broncoaspirazione su Persona_1 , la quale tuttavia è [redacted] a seguito di peggioramento del caso clinico;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- che le condizioni igienico/sanitarie della Rsa in cui la defunta ha vissuto e degli ospedali in cui è stata ricoverata nell'ultimo periodo della sua vita erano precarie, con infermieri e personale medico che non indossavano né cuffia, né copri scarpe, né mascherine e guanti, con un flusso di familiari in visita ai pazienti nelle ore consentite numeroso e concentrato, senza obbligo di igienizzarsi e di indossare presidi di protezione;

- che *Persona_1* ha mantenuto fino alla morte uno stato di coscienza che le ha permesso di continuare a riconoscere i propri familiari, almeno nei momenti in cui non era intubata o assopita, nonché di percepire il pericolo di morte imminente, tanto da mostrare evidenti segni di sofferenza, come il pianto;

- che, nell'ambito del procedimento penale instaurato alla morte di *Persona_1* e iscritto al n. 7359/17 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, è stato effettuato sulla defunta un esame autoptico, da cui è emerso che la morte è sopraggiunta "*a causa degli effetti sistemici di una sofferenza flogistica polmonare evoluta in ARDS (sindrome da distress respiratorio acuto) e conseguente MOF (insufficienza multi organo)*", innescata da un processo infettivo originato a livello polmonare con alterazione parenchimale sfociata in insufficienza cardiorespiratoria;

- che, inoltre, la c.t.p. allegata ed espletata in sede di a.t.p. dal dott. *Per_2* ha rivelato la concomitanza di episodi infettivi ripetuti provenienti da germi, tipicamente caratterizzanti proprio quel quadro di insorgenza dell'infezione nosocomiale (da candida, stafilococco aureo, enterococcus faecium, acinetobacter baumannii, pseudomonas aeruginosa) che ha determinato anche la comparsa di una serie di polmoniti a loro volta scatenanti una risposta dell'organismo sotto forma di sepsi;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- che, più precisamente, la candida è stata contratta all'interno della Pt_5 convenuta in epoca antecedente al primo ricovero giornaliero del 17-18.05.2017 presso l'ospedale di [redacted] visto il riscontro di un aumento della Pcr e dei globuli bianchi, sintomo di una grave infezione in atto, in seguito confermata dagli esami svolti durante il ricovero avvenuto tra il 23.05.2017 ed il 5.06.2017 presso l'ospedale [redacted] di [redacted]

- che, invece, le restanti sovra citate infezioni sono riferibili agli ospedali [redacted] ed [redacted] di [redacted] dove Persona_1 è stata ricoverata ininterrottamente dal 23.05.2017 sino alla morte, con responsabilità attribuibile all [redacted] CP_2 ;

- che si definisce nosocomiale l'infezione insorta dopo almeno 48-72 ore dall'accesso in ospedale, mentre le pregresse patologie di Persona_1 quali la cardiopatia ischemica, il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa e la vasculopatia cerebrale hanno assunto l'eventuale ruolo di mere concause nella produzione dell'evento, posto che la deceduta godeva ancora di buone aspettative di vita per età e stato psico/fisico;

- di averle fatto visita presso la casa di riposo settimanalmente, trascorrendo insieme le domeniche ed ogni altra festività, assistendola con sofferenza nell'ultimo periodo e cadendo nello sconforto dopo la sua morte, con una chiusura relazionale nel rapporto tra Parte_1 ed i suoi figli, da un lato, e tra i due fratelli Parte_2 ed Pt_3 , dall'altro, avendo sviluppato tutti problematiche di natura psichiatrica, come emerge dai certificati di salute mentale rilasciati dal proprio specialista dott. Per_3 responsabile del servizio di psicodiagnosi dell'Uosm Napoli 1 Centro;

- che, in particolare, la consulenza di parte allegata rileva in Parte_1 un "*disturbo da lutto persistente complicato*" quantificato nell'ordine del 25% di danno biologico permanente con i.t.p. al 75% per 60 giorni, in Parte_3 un "*disturbo*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

dell'adattamento complicato con alterazione mista dell'emotività e della condotta" quantificato nell'ordine del 13% di danno biologico permanente con i.t.p. al 50% per 60 giorni, in *Parte_2* un "*disturbo dell'adattamento non complicato*" quantificato nell'ordine dell'8% di danno biologico permanente con i.t.p. al 50% per 60 giorni, con ripercussioni negative sulle attività della vita quotidiana e sugli aspetti dinamico/relazionali dell'esistenza sociale/professionale;

I.b. hanno rilevato, in diritto:

- che, pur a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), l'attore danneggiato può limitarsi a provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, nonché del contratto di spedalità e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia a seguito del ricovero ed allegare l'inadempimento del debitore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'onere di dimostrare che l'inadempimento non sussiste o che non è stato rilevante;

- che sussiste il nesso di causa tra i ricoveri della paziente presso le strutture sanitarie convenute e le infezioni nosocomiali contratte, atteso che il concetto di infezione ospedaliera ricomprende quello di infezione correlata all'assistenza (Ica) e che tra le infezioni nosocomiali rientrano quelle contratte in casa di riposo per anziani;

- che sussiste la responsabilità delle convenute *Pt_5* e *CP_2*, quest'ultima quale ente preposto agli ospedali di [redacted] ed [redacted] di [redacted] nelle infezioni correlate all'assistenza, salvo che l' *CP_2* provi la diligenza e la prudenza qualificate e proporzionate alla natura della prestazione nell'evitare il contagio in base alle indicazioni della letteratura scientifica ed alle vigenti previsioni normative;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- che le strutture devono rispondere in solido per fatto proprio *ex* art. 1218 c.c., oltre che per fatto dei propri operatori sanitari *ex* art. 1228 c.c., stante il contegno omissivo contrario al rispetto di idonee misure in materia di igiene;

- che gli attori hanno diritto al risarcimento dei danni, *iure hereditatis* per il danno biologico c.d. catastrofale subito da *Persona_1* *iure proprio* per la compromissione del rapporto parentale e per il danno biologico psicofisico conseguenti alla morte della congiunta;

- che la determinazione dell'ammontare del danno non patrimoniale deve avvenire adottando i criteri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, tenendo conto del fatto che, quanto al danno terminale, la *de cuius* è rimasta inabile sin dal manifestarsi dei sintomi relativi alla prima infezione nosocomiale, dovendo sopportare una situazione di lucida agonia in consapevole attesa della fine per un lasso di tempo di circa 47 giorni, riconoscendo in particolare l'importo massimo di € 30.000,00 per i primi tre giorni e, a seguire, € 33.292,00 per i successivi quarantaquattro giorni e così per un importo totale di € 63.292,00 da attribuirsi alla figlia *Parte_1* in veste di erede della defunta;

- che, quanto al danno da perdita parentale, si deve tenere presente che *Parte_1* è l'unico superstite del nucleo familiare originario e *Parte_2* ed *Pt_3* sono i soli nipoti della defunta, dovendosi così quantificare il risarcimento nella misura massima di € 331.920,00 in favore di *Parte_1* (parametro morte del genitore), € 72.070,00 in favore di *Parte_2* ed ulteriori € 72.070,00 in favore di *Parte_3* (applicando come parametro la morte del nipote, non essendo prevista la voce autonoma di morte del nonno);

- che, quanto alla valutazione del danno biologico da patologie psichiatriche in capo agli attori, sussistono anche ragioni di personalizzazione del danno in relazione all'età dei

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

danneggiati, all'intensità delle sofferenze, all'alterazione in *peius* della loro vita, partendosi da un punto base I.t.t. del valore massimo di € 147,00 *pro die*, la percentuale tabellare massima di aumento dell'invalidità permanente, dovendosi pertanto riconoscere, a titolo di danno non patrimoniale biologico, le ulteriori somme di € 70.000,00 a *Parte_1* di € 40.000,00 a *Parte_3* e di € 20.000,00 a *Parte_2*

- che, in via subordinata e per il caso di mancato rilievo di nesso eziologico tra le infezioni nosocomiali contratte e la successiva morte di *Persona_1* va riconosciuto un risarcimento del danno da perdita di *chance* di sopravvivenza, risultato che si sarebbe reso concretamente possibile senza l'insorgere delle infezioni;
- che, inoltre, spetta a *Parte_1* il risarcimento del danno patrimoniale emergente consistente nelle spese funerarie e per il ritiro delle cartelle cliniche complessivamente pari ad € 3.735,00;
- che la somma complessiva del danno risarcibile va devalutata alla data del fatto e rivalutata con gli interessi all'attualità e fino all'effettivo integrale soddisfo del credito;
- che, infine, gli istanti hanno diritto a vedersi rimborsate dalle controparti anche le spese del giudizio e medico/legali sostenute, riservandosene la precisa determinazione;

I.c. hanno chiesto, in sede di precisazione delle conclusioni:

- in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità di *Controparte_2* nella causazione del decesso di *Persona_1* e per l'effetto condannare la citata struttura sanitaria al risarcimento in favore di *Parte_1* di € 50.007,50 a titolo di danno terminale *iure successionis*, di € 222.090,00 a titolo di danno *iure proprio* da perdita parentale, di € 70.000,00 a titolo di danno non patrimoniale biologico e di € 3.735,00, a titolo di danno patrimoniale emergente; in favore di *Parte_2* di €

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

77.443,60 a titolo di danno *iure proprio* da perdita parentale e di € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale biologico; a favore di *Parte_3* di € 80.366,00 a titolo di danno *iure proprio* da perdita parentale, e di € 40.000,00 a titolo di danno non patrimoniale biologico; ovvero dei diversi importi maggiori o minori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi in misura di legge, il tutto con vittoria di spese di lite, ivi incluse quelle di cui al procedimento per A.t.p., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ponendo le spese dalla c.t.u. svolta in sede di A.t.p. a carico dell *Controparte_2*, compensando le eventuali spese processuali tra gli attori, l'Ipab e la compagnia di assicurazione *CP_*;

- in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell *CP_2* *CP_2* e dell'*CP_1* per il decesso di *Persona_1* ovvero, in ulteriore subordine, la responsabilità esclusiva dell'*CP_1*, per l'effetto condannando le medesime convenute, in solido e/o in misura percentuale di responsabilità, al risarcimento dei danni tutti in favore degli attori, come sopra determinati o nei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge e con vittoria di spese di lite del presente giudizio e del procedimento per a.t.p. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, compensando, per il caso di condanna dell'*CP_1*, il credito di *Parte_1* con le sole somme ingiunte alla figlia ed unica erede con decreto ingiuntivo n. 3763/2019 Tribunale di Verona (mai opposto), ponendo le spese dalla c.t.u. svolta in A.t.p. a carico della parte o delle parti ritenute soccombenti, compensando inoltre e in ogni caso le spese tra gli attori e la parte o le parti ritenute vittoriose;

- in via ulteriormente gradata, condannare chi di ragione tra le convenute, o entrambe in solido e/o in misura percentuale di responsabilità, a risarcire *iure hereditatis* a *Pt_1*

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

Parte_1 il danno da perdita di *chances* di sopravvivenza della *de cuius*, da determinarsi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge, e con vittoria di spese di lite del presente giudizio e del procedimento per a.t.p. da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, liquidando comunque in favore di [...] Parte_1 la somma di € 135,00 per il rilascio di copia delle cartelle cliniche e ponendo le spese dalla c.t.u. svolta in A.t.p. a carico della parte o delle parti ritenute soccombenti, nonché compensando le spese processuali tra Parte_2 e Parte_3 e le controparti;

- in ogni caso, accogliere la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito per le rate versate da e in favore di Persona_1 all CP_1 nel corso degli anni dal 2013 al 2017, in quanto esonerata perché soggetto non autosufficiente, per l'effetto condannando l'CP_1 al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 61.520,20, oltre interessi a fare data quantomeno dalla domanda, condannando l CP_1 al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

§.II. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta contenente istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo assicuratore, ritualmente depositata il 26.01.2021, con cui la convenuta [...] Controparte_5 [...] ha contestato in fatto e precisato in diritto:

- in via preliminare, che gli attori non hanno esperito ai sensi dell'art. 8 della legge 28.02.2017 n. 24, il ricorso ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c., condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento per responsabilità professionale del personale sanitario;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- che neppure è stato esperito, in alternativa, il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, d.lgs. 4.03.2010 n. 28, previsto dal n. 2 del citato art. 8 della legge 24/2017, da talché la domanda è improcedibile;

- che, nel merito, la c.t.u. medico/legale su *Persona_1*, eseguita nell'ambito del procedimento penale dalla dott.ssa *CP_6* di Padova e prodotta dagli attori, vale sopra ogni altra prova ed esclude la sussistenza di profili di responsabilità rispetto all'evento morte in capo ai sanitari che hanno curato la stessa, posto che, sebbene la c.t.u. rileva che i reperti colturali evidenziano nel secreto bronchiale della defunta lo sviluppo di flora bronchiale patogena di provenienza ospedaliera, emerge anche che si tratta di flora contratta negli ospedali e non certo nella casa di riposo, anche perché vi è stato un ampio lasso di tempo fra la morte e la data di uscita dalla *Pt_5* incompatibile con la rapidità dei processi di contaminazione/infezione/sviluppo di manifestazioni cliniche di sepsi, considerato anche che il tipo di batteri isolati è tipico delle condizioni assistenziali ed ambientali dei reparti di rianimazione o comunque di terapia intensiva, dove vengono somministrati trattamenti di ventilazione assistita e di intubazione orotracheale che la *Pt_5* non è attrezzata a effettuare; tanto più che l'infezione da candida proviene da un fungo che si trova abitualmente nel nostro organismo, ma si manifesta in forma patogena solo in particolari situazioni corporee di sudore, sfregamento, diminuzione delle difese immunitarie, soprattutto sugli anziani e che sin dalla scheda di ingresso presso l'*CP_1* si legge come la *de cuius* fosse affetta da semiparesi degli arti inferiori, tratti depressivi e sindrome compulsiva da alcolismo, con scarsa e confusa percezione cognitiva, incontinenza totale e necessità di deambulare in carrozzina; inoltre, il certificato medico del 6.08.2013 descrive la paziente come affetta da eneclopatia, disautonomia motoria, gotta, osteoporosi, diabete mellito, cardiopatia ipertensiva, stenosi bilaterale e delle

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

carotidi, oltre a sindrome ansioso/depressiva, rendendola altresì non trasportabile con i mezzi di trasporto comuni;

- che spetta al danneggiato dimostrare la sofferenza patita sul piano morale soggettivo per la perdita del congiunto e quella riflessa in termini dinamico/relazionali;

- che è improbabile, visti i referti medici delineanti un quadro caratterizzato da tratti depressivi e sindrome compulsiva da alcolismo con scarsa e confusa percezione cognitiva e con necessità di deambulazione in carrozzina, che la congiunta potesse essere un punto di riferimento per i familiari, considerato altresì il fatto che tali condizioni si sono protratte almeno dal giorno del ricovero nella precedente struttura, la casa di riposo *Persona_4*, il 10.2.2012 dopo un periodo riabilitativo trascorso in lungodegenza a *Pt_6*

- che la storia clinica della defunta, sofferente dall'età di 52 anni di un prolasso per isterectomia totale e mastectomia sin., con protesi all'anca da dodici anni, gotta, diabete mellito, cardiopatia e abuso di sostanze alcoliche, restituisce una situazione psico/fisica della paziente che mal si concilia con le richieste di risarcimento del danno non patrimoniale, quanto meno eccessive nel *quantum;*

- che vengono specificamente contestati, quanto al danno biologico, i documenti 10, 11 e 12 di controparte, sia nei contenuti, sia nella ingiustificata quantificazione operata;

- di opporsi alle richieste attoree di risarcimento del danno da perdita di *chance*, nel senso di privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, perché non vi è stata alcuna condotta colposa da parte del personale delle strutture interessate tale da fare immaginare una diversa serie di eventi che avrebbe portato ad un diverso esito;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- che, oltre tutto, l'intervento del 28 giugno, da cui *Persona_1* non si è più risvegliata, è stato voluto dai famigliari contro l'indicazione dello specialista che aveva prospettato una soluzione diversa da quella chirurgica;

- che, in ogni caso, è necessario che la controparte provi il nesso eziologico tra la condotta tenuta dalla struttura e dai suoi professionisti ed il pregiudizio subito dalla defunta, secondo il criterio del "*più probabile che non*" e che in tema di responsabilità civile il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;

- che, comunque, in via subordinata è necessario stabilire gli eventuali diversi gradi di responsabilità tra le strutture convenute *CP_1* e [redacted]

- che, peraltro, l'*CP_1* è creditrice di *Parte_1* per la retta di degenza della madre ammontante ad € 15.476,20, come da decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 3763/2019 del 24.10.2019, divenuto definitivo per non essere mai stato opposto, oltre all'ulteriore somma di € 5.481,66, portata dalle fatture n. 205 dell'1.07.2019 per € 1.529,50 e n. 342 del 2.12.2019 per € 3.952,16 e così per un importo complessivo di € 20.904,79;

- che *Parte_1* avrebbe dovuto eccepire, mediante opposizione al decreto ingiuntivo, la non debenza delle suddette rette, per l'inadempimento, dal lato dell'istituto, ai servizi di assistenza anche medica nei confronti della madre e la negligente profilassi, che hanno provocato un grave stato di infezione, così rappresentando un a concausa nel decesso;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- di essere assicurato contro i danni da responsabilità medica, mediante polizza n. 64/M10250769 con la compagnia *CP_3* e di avere denunciato il sinistro in data 10.11.2020;

Pt_7 ha chiesto, pertanto:

- in via principale, respingere le domande degli attori per infondatezza in fatto ed in diritto;

- nell'ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento degli attori nei confronti di *Controparte_4* ordinarsi a quest'ultima di pagare direttamente a *CP_1*, a decurtazione della maggior somma riconosciuta dal Tribunale, la somma di € 20.904,79 oltre interessi di legge dalla maturazione al saldo, a titolo di credito della *CP_7* nei confronti dell'attrice;

- in ogni caso, condannare la terza *CP_* a tenere indenne e manlevare integralmente la assicurata da quanto eventualmente condannata a pagare;

- il tutto con rifusione delle spese processuali.

§.III. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata ritualmente l'11.02.2021, con cui la convenuta *Controparte_4*

CP_5 ha premesso in fatto e dedotto in diritto,

- in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione del ricorso *ex* art.696 *bis* c.p.c., ovvero per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge n. 24/2017;

- nel merito, in via principale, la mancata allegazione dell'inadempimento qualificato e della prova del nesso causale, sulla scorta dei principi che ripartono l'onere probatorio nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, con l'onere in capo al

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

creditore, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore ed il danno di cui domanda il risarcimento, ovvero di provare l'esistenza di un rapporto di cura, del danno e del nesso causale e di allegare la colpa del sanitario, mentre sul debitore grava l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento è riconducibile ad una causa a sé inimputabile;

- che nel caso particolare delle infezioni nosocomiali grava sul soggetto danneggiato, oltre alla prova dell'esistenza del contratto e dell'aggravamento della patologia, anche la prova del nesso causale tra pregiudizio e infezione;

- che, peraltro, nella relazione del consulente tecnico della Procura presso il Tribunale di Verona, dott.ssa *CP_6* è stata esclusa la sussistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari che hanno curato *Persona_1* rispetto all'evento morte ed alla catena causale che ha portato alla stessa;

- che la stessa perizia di parte, a firma dott. *Per_2* , rende incomprensibile nella sua genericità tanto l'entità dei profili di *malpractice* lamentati quanto la causa determinante l'evento;

- che, in ogni caso, la propria condotta risulta conforme ai protocolli ed alle linee guida dettate in materia di prevenzione dell'insorgenza di infezioni, né alcun addebito può essere ravvisato a carico del medesimo nosocomio, come confermato dalla c.t.u. della Procura che ha condotto all'archiviazione del procedimento penale;

- che dalla stessa documentazione attorea emerge che il caso di *Persona_1* era di complessa gestione per le comorbilità patite dalla stessa oltre che per quelle di nuova emergenza e di difficile inquadramento eziopatogenetico, almeno all'inizio;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- che, comunque, l'aspettativa di vita di cui poteva ancora godere la paziente stanti le sue molteplici e gravi patologie era limitata e pertanto si deve al massimo considerare un danno da perdita anticipata della vita, circoscrivendo a questo il *quantum debeatur*;
- che, in particolare, quanto al riconoscimento dei danni *iure hereditatis*, vale a dire del danno biologico c.d. terminale e morale asseritamente patito dalla *de cuius*, riconoscibile solo nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso temporale tra le lesioni colpose e la morte, le pretese risultano prive di qualsiasi supporto probatorio;
- che, quanto ai danni lamentati *iure proprio* e, segnatamente, al danno da perdita parentale, grava sui congiunti del *de cuius* l'onere di allegare e provare il danno subito in conseguenza della scomparsa del proprio congiunto, trattandosi di danno conseguenza e soprattutto i nipoti devono dimostrare la preesistenza di uno specifico, concreto e peculiare rapporto con la defunta, come specificato dalla giurisprudenza;
- che, inoltre, secondo l'Osservatorio Sulla Giustizia Civile di Milano, la Tabella elaborata a riguardo consente che la misura massima di personalizzazione debba essere applicata dal giudice solo quando la parte alleghi e provi rigorosamente circostanze da cui desumere un altissimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale;
- che la pretesa voce di danno da perdita di *chance* è nulla *ex* art. 164, comma 4, c.p.c., mancando del tutto l'esposizione fattuale alla base della domanda di risarcimento, oltre al fatto che la richiesta *iure proprio* non è adeguata, vertendosi in un danno risarcibile solamente *iure hereditatis*;
- che, quanto al danno patrimoniale ed alla pretesa di rivalutazione monetaria e di corresponsione degli interessi, un eventuale danno non patrimoniale va liquidato ai valori attuali della moneta secondo le tabelle giurisprudenziali, non dovendo farsi luogo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

alla sua rivalutazione e, configurandosi, inoltre, come debito di valore, di talché non sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dall'illecito;

- di formulare, in via trasversale, domanda nei confronti della *CP_1* convenuta affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dagli attori, sia accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della *CP_7* con conseguente liberazione dell *Parte_8*, visto che, per dichiarazione degli attori, la candida è stata contratta all'interno della Rsa in epoca antecedente al ricovero ospedaliero;

- di svolgere, in ulteriore subordine, la domanda trasversale per l'accertamento della natura e dei rispettivi gradi di colpa e delle conseguenze che ne sono derivate da parte di ciascun eventuale coobbligato in solido, onde calcolare il regresso *pro quota*;

III.b. ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni:

- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancata proposizione del ricorso *ex* art. 696 *bis* c.p.c., ovvero per mancato esperimento del procedimento di mediazione;

- nel merito, in via principale, accertare il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e prova gravante sugli attori, dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree;

- nel merito, in via subordinata, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;

- nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertata le difficoltà della prestazione resa a favore di *Persona_1* dichiarare la *CP_2* esente da qualsiasi profilo di responsabilità *ex* art. 2236 c.c.;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- nel merito, in via di ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte dalle parti attrici, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della *Controparte_1*

- nel merito, ancora in via subordinata e di regresso**,** nella denegata ipotesi di ritenuta propria corresponsabilità, accertare il grado della colpa delle singole condotte poste in essere dai coobbligati, nonché l'entità delle conseguenze che ne sono derivate e ridursi, in ogni caso, la domanda alla misura ritenuta di giustizia, per l'effetto condannando *CP_1*, nei limiti della quota di responsabilità, a rifondere all [redacted] quanto quest'ultima dovesse eventualmente essere obbligata, in proprio o in solido, a corrispondere agli attori sulla base della statuizione giudiziale;

- in ogni caso con spese rifuse o quantomeno compensate.

§.IV. Visto e richiamato integralmente il contenuto confutativo della comparsa di costituzione e risposta depositata ritualmente il 29.04.2021 dalla terza chiamata *[...]* *Controparte_3* con cui quest'ultima, evocata in giudizio quale assicuratrice di *CP_1*,

IV.a. ha contestato in fatto ed eccepito in diritto:

-che gli attori hanno violato quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 24/2017, non instaurando preliminarmente né la procedura *ex* art. 696 *bis* c.p.c, né quella di mediazione;

- che sull'*an* non sussistono prove di responsabilità in capo alla struttura sanitaria residenziale e le censure mosse dagli attori sono generiche;

- che il quadro clinico complesso e compromesso di *Persona_1* ha comportato l'archiviazione del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Verona e in tale quadro Ipab ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, correttamente

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

predisponendo il trasferimento della paziente in ospedale al manifestarsi delle alterazioni psicomotorie;

- di contestare in punto *quantum debeatur* la moltiplicazione di voci a titolo di danno biologico che di fatto duplicano il ristoro invocato dagli attori, oltre alla fondatezza e debenza;

- che il danno catastrofale è danno/conseguenza e l'accertamento dell'*an* presuppone la prova (da parte degli attori) della cosciente e lucida percezione di ineluttabilità della propria fine;

- che il danno da perdita del rapporto parentale nella quantificazione e personalizzazione deve essere trattato come danno non patrimoniale, consistente nello sconvolgimento dell'esistenza, da accertare in concreto e non in astratto, con onere di rigorosa prova in capo a chi agisce;

- che, quanto al danno da perdita di *chance*, non è stata allegata prova di negligenza o responsabilità della struttura convenuta *CP_1* e risulta invece la precarietà della situazione in cui versava la deceduta;

-che, infine, la polizza n. 64/M10250769 contratta da *CP_1*, prevede quali condizioni e limitazioni di garanzia un massimale di € 500.000,00 ed una franchigia frontale di € 1.000,00;

Pt_9 ha formulato, in conclusione, le seguenti richieste:

- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 8 legge n. 24/2017;

- nel merito ed in via principale, respingere le domande da chiunque formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, respingere la domanda di manleva svolta nei propri confronti;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- nel merito ed in via subordinata, quantificare l'importo in forza della polizza assicurativa, esclusa ogni voce di danno non dovuta e non provata facendo salvi in ogni caso i massimali e lo/la scoperto/franchigia ivi previsti;
- il tutto con vittoria di spese processuali.

§ [redacted] quanto allo <u>svolgimento del processo,</u> che la causa, autorizzata la chiamata in causa della terza chiamata e concessi, successivamente, un primo rinvio per l'esperimento dell'a.t.p. obbligatoria da parte degli attori (procedimento iscritto in corso di causa al n. 4549/2021 R.G.) e, a seguire, altri rinvii su istanza delle stesse parti e del c.t.u. per il completamento della consulenza tecnica preventiva, nonché per la seguente riferita pendenza di trattative tra le parti, oltre che per l'applicazione d'ufficio del G.I. all'Ufficio di Sorveglianza di Verona nel periodo da settembre a dicembre 2022 compresi, concessi alle parti i chiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenute l'irrilevanza e l'inammissibilità delle istanze di prove costituende (cfr. l'ordinanza del 18.03.2024, in questa sede integralmente richiamata e ribadita), è stata istruita mediante produzioni documentali ed acquisizione dell'elaborato peritale di cui al procedimento per a.t.p. nelle more esperito; il giudizio è stato infine trattenuto in decisione all'udienza del 12.12.2024, previa concessione alle parti dei chiesti termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche;

§.VI. Ritenuto che <u>le domande formulate in via principale dagli attori nei confronti della convenuta</u> *Controparte_4* siano fondate e debbano trovare accoglimento nei più circoscritti termini di cui in prosieguo;

VI.a. risultano provati in sede di a.t.p. sia il fatto che *Persona_1* ha contratto infezioni nosocomiali durante la degenza presso gli ospedali di [redacted] e di San

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

[redacted] entrambi di competenza della CP_2 , sia il nesso eziologico tra tali infezioni ed il decesso della paziente;

- di fatto, la relazione peritale depositata a definizione del procedimento per a.t.p., peraltro in linea con quanto già emerso dal verbale di autopsia effettuata il 7.07.2017 dalla consulente della Procura dott.ssa CP_6 individua la causa del decesso nel processo settico che ha coinvolto "…*principalmente i polmoni con secondario interessamento di fegato e reni a delineare un quadro finale di ARDS con conseguente interessamento multiorgano (MOF)"* (cfr. pag. 19 relazione c.t.u. di cui all'a.t.p. n. 4549/2021 R.G.);

- ebbene, la medesima c.t.u. in sede di a.t.p. dichiara che il suddetto processo settico si è manifestato nelle degenze ospedaliere e, più precisamente, secondo l'indagine peritale "…*un iniziale interessamento polmonare da parte di germi patogeni nosocomiali si ebbe in occasione della degenza presso l'ospedale di* [redacted]…";

- inoltre, è stato appurato nell'ambito della stessa indagine che i germi patogeni hanno intaccato la paziente durante la degenza ospedaliera avvenuta presso il nosocomio di [redacted] tra il 23.05.2017 ed il 3.06.2017, perché alla data del ricovero "…*l'imaging polmonare risultava negativa*", mentre alterazioni addensative al terzo medio inferiore polmonare bilaterale con associato versamento pleurico bilaterale si sono rilevate a partire dal 29.05.2017;

- peraltro, il c.t.u. precisa che durante la successiva degenza ospedaliera presso il nosocomio di [redacted] in cui la paziente è stata trasferita il 5.06.2017 e presso il quale è occorso il [redacted] sono stati rilevati gli agenti patogeni classicamente nosocomiali Mrsa, Enterococcus faecium Esbl, Acinetobacter baumanii e Pseudomonas aeruginosa M, e gli stessi sono stati isolati nei "*BAS*" e nelle urinocolture,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

assumendo "*…un ruolo di infezioni intercorrenti*" che sono state determinanti e decisive, avendo agito, soprattutto con riguardo al germe patogeno dello Pseudomonas Aeruginosa Mdr isolato nel Bas del [redacted] su un soggetto fragile e già interessato da multiple comorbilità;

- in tale prospettiva, il c.t.u. rileva nelle riscontrate infezioni il nesso di causalità materiale con l'evento morte di *Persona_1* e ritiene soddisfatti tutti i criteri per poterle definire "*infezioni nosocomiali*" ossia, segnatamente, il criterio cronologico, in quanto comparse a distanza di almeno 48 ore dal ricovero in ospedale, il criterio topografico, per la comparsa di una prima infezione a livello polmonare, il criterio di esclusione di altre cause, per essere la paziente rimasta degente fino alla morte negli ospedali prima di [redacted] e poi di [redacted] quindi nell'ambito della medesima *Controparte_4* ;

- infine, emerge dalla c.t.u. che in base al criterio del "*più probabile che non*" *[…]* *Per_1* sarebbe sopravvissuta in assenza delle infezioni rilevate e che sussiste una responsabilità in capo alle strutture ospedaliere, che non hanno garantito il rispetto di tutte le norme igieniche idonee ad evitare il formarsi dei germi patogeni che hanno provocato l'infezione;

- pertanto, si profila con evidenza la responsabilità delle strutture ospedaliere della *CP_2* *[…]* 9 nell'evento morte della paziente e, trovandosi nel pieno vigore della legge *Pt_10* *[…]* , si tratta di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c., con conseguente onere probatorio in capo alla struttura sanitaria pubblica dell'insorgere di una causa imprevedibile, inevitabile o comunque non imputabile ai sanitari che abbia reso impossibile l'esatto adempimento del proprio obbligo, ovvero del proprio esatto adempimento e dell'insussistenza del nesso causale tra la propria condotta omissiva ed il

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

danno sofferto dalla paziente (cfr. la condivisibile e pressoché uniforme giurisprudenza di legittimità sul punto di cui a, tra le altre, Cass. civ., nn. 18392/2017; 7044/2018; 28991/2019);

- infatti, se da un lato in corso di causa è stato dimostrato il nesso causale tra le infezioni nosocomiali contratte durante i ricoveri ospedalieri da *Persona_1*, dall'altro la *CP_2* convenuta non è riuscita a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare che la paziente entrasse in contatto con gli agenti patogeni che le hanno procurato le infezioni polmonari;

- sotto tale profilo, è priva di pregio l'eccezione secondo cui la situazione di comorbilità della paziente, affetta da varie patologie, quali encefalopatia multinfartuale, diabete mellito tipo 2, cardiopatie ipertensiva, esiti di k mammella e pregresso potus, quest'ultimo peraltro di non provata persistenza negli ultimi anni di vita di *Persona_1* *[...]* avrebbe reso l'attività dei sanitari particolarmente difficile, perché la paziente ha mostrato nella degenza in ospedale lievi segni di miglioramento, tanto da indurre la chirurgia ortopedica ad effettuare un intervento, segno di una ancora plausibile aspettativa di vita in capo alla paziente stessa;

- invero, la stessa c.t.u. sottolinea che le numerose comorbilità sicuramente presenti nella paziente esaminata non possono comunque giustificare la colonizzazione del suo organismo da parte di germi nosocomiali, perché la fragilità non comporta necessariamente questa conseguenza del tutto evitabile se si osservano le comuni norme asepsi negli ospedali (cfr. pag. 21 della relazione peritale in risposta alle osservazioni della convenuta);

- ebbene, da quanto sopra rilevato si desume un comportamento contrario alla diligenza prevista nella professione medica e conseguentemente un grave inadempimento

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

dell CP_4 nei confronti di Persona_1, discendendone la causazione di un danno nei confronti della paziente e della propria erede ed unica figlia [...] Parte_1, con la conseguente accoglibilità delle richieste di risarcimento avanzate *iure proprio* in via principale, dagli attori;

- segnatamente, si deve riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che colpisce, seppure indirettamente, i familiari della vittima, provocando agli stessi una sofferenza morale ed un turbamento dell'animo in ragione dell'età del defunto, di quella del danneggiato e dell'intensità del legame affettivo, nonché di una serie di circostanze specifiche connesse al caso concreto;

- tale danno è facilmente riscontrabile in capo all'unica figlia e ai due nipoti dal momento che, per orientamento condivisibile della giurisprudenza di legittimità, esso è provato, anche in via presuntiva, dalla sussistenza di elementi quali la convivenza, la frequenza dei rapporti, la qualità della relazione affettiva (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 10579/2021);

- la liquidazione di tale danno, che differisce dalla diversa voce del danno terminale o catastrofale, estrinsecantesi di contro nella sofferenza che la vittima patisce coscientemente nel lasso di tempo intercorrente tra l'evento e il decesso, in lucida attesa del sopraggiungere della morte, si risarcisce secondo criteri equitativi in forza dell'art. 1226 c.c., facendo riferimento ai criteri consolidati in via giurisprudenziale oggi cristallizzati nelle così dette tabelle a punti enucleate dal Tribunale di Milano, oltre tutto in grado di fornire una liquidazione più favorevole rispetto alle precedenti tabelle "*a forbice*" e quindi preferibili ed invocabili dal danneggiato anche come motivazione di impugnazione, purché entrate in vigore nel corso del procedimento giudiziario (cfr. la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

recente e condivisibile ord. Cass. civ., n. 14285/2025), in maniera tale da rispettare il diritto dei congiunti a percepire il risarcimento del danno più equo ed aggiornato;

- nel caso specifico, si impone pertanto l'applicazione delle Tabelle di Milano 2024, cosicché si deve riconoscere a *Parte_1* un danno di € 164.262,00 (anziché l'importo richiesto di € 222.090,00) a titolo di mero danno parentale *iure proprio*, in ragione dell'età di *Persona_1* (anni 79 al momento del decesso) e della figlia *Parte_1* (anni 54 al momento del decesso della madre) e tenuto conto del fatto che le due non vivevano insieme, posto che dal 2013 la vittima risiedeva presso una casa di riposo a circa trenta chilometri di distanza;

- analoghe considerazioni si impongono per i nipoti della vittima, cui va riconosciuto il danno da perdita anzi tempo della nonna, ma in considerazione comunque del fatto che, seppure legati da presumibile affetto verso l'anziana, non può farsi risalire agli stessi uno stato di turbamento tale da incidere sulla loro quotidianità ed affettività in maniera protratta nel tempo, di talché sarà risarcibile:

a) in favore di *Parte_3* un danno quantificato, come s'è detto equitativamente sulla scorta della menzionata tabella di Milano, in € 67.920,00 a titolo di danno parentale *iure proprio*, in ragione dell'età di *Persona_1* (anni 79) e della nipote (di anni 20 al momento del decesso della nonna);

b) in favore di *Parte_2* (di anni 25 al momento del decesso della nonna) un danno parimenti quantificato equitativamente, sulla scorta delle tabelle meneghine, in € 64.524,00;

- per la personalizzazione del danno si deve avere riguardo alla concreta relazione affettiva che ha contraddistinto il rapporto tra le parti e, nel caso specifico, non sono stati né documentati né provati in via presuntiva elementi tali da evidenziare e quantificare (a

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

punti) una particolare intensità della relazione affettiva tra gli attori, soprattutto i nipoti, e la defunta, né infine le prove orali articolate dagli attori avrebbero potuto fornire qualche elemento utile in tal senso, visto che il carattere valutativo ed eccessivamente generico dei relativi capitoli avrebbe comportato il rischio di influenzare eccessivamente il teste nella risposta;

- va infatti esclusa la personalizzazione e quindi l'attribuzione dei punti aggiuntivi di liquidazione del danno, quando non vi siano circostanze specifiche ed eccezionali allegate dai danneggiati idonee a rendere il danno più grave rispetto alle conseguenze che solitamente emergono da pregiudizi dello stesso grado incidenti su persone della stessa età, essendo permesso al giudice aumentare le somme dovute a titolo di risarcimento solo laddove sia possibile motivare la decisione in modo analitico e senza stereotipi, come ribadito anche da una recente pronuncia di legittimità (cfr. Cass. Civ. ord. n. 5984/2025), situazione che non emerge dagli atti e dai documenti né è rinvenibile in alcun altro modo nel caso in esame;

- neppure può darsi luogo a liquidazione del danno non patrimoniale biologico richiesto da tutti gli attori, dal momento che, soprattutto negli ultimi tempi, *Persona_1* ha alternato momenti di lucida veglia a momenti di assopimento e sonno protratti, non potendo pertanto più rappresentare un punto di riferimento importante nella vita della figlia ed un "*collante*" nei rapporti tra quest'ultima e i propri figli, nonché tra gli stessi *Pt_3* e *Pt_2* , come diversamente sostengono gli attori, allegando peraltro ciascuno rispettivo certificato di salute mentale redatto dal consulente medico specialistico di parte (cfr. docc. 10, 11, 12), inidoneo a provare adeguatamente un nesso adeguato tra il proprio lamentato stato di salute e la morte della *de cuius*;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- per quanto infine concerne la domanda di risarcimento del danno *iure successionis*, avanzata da *Parte_1* a titolo di danno terminale o cosiddetto "*catastrofale*" patito dalla madre, *Persona_1*, non emerge dalle cartelle cliniche allegate in atti ed esaminate anche dal c.t.u. che la paziente possa essersi resa lucidamente conto dell'avvicinarsi della propria fine visto che, almeno a fare data dal 16.06.2017, ossia da quando viene rilevato nell'urinocoltura l'*enterococcus faecium* e dalla contestuale valutazione neuropsicopatologica emergono condizioni cliniche gravi per cui la paziente ha versato costantemente in uno stato soporoso dapprima difficilmente risvegliabile e poi via via non risvegliabile, fino ad approdare ad uno stato totalmente comatoso il 2.07.2017, con la constatazione del [redacted]

- in punto danno morale terminale o danno catastrofale, ovvero da lucida agonia, del resto, è dirimente la sofferenza provata dalla vittima per la consapevolezza dell'avvicinarsi della propria morte ed è risarcibile in base all'intensità di tale sofferenza, come specifica il condivisibile e pressoché uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Cass. civ., nn. 7923/2024 e 21837/2019);

- si devono invece riconoscere le spese vive sostenute dall'attrice *Parte_1* per le esequie di *Persona_1*, oltre che per l'accesso alle cartelle cliniche per un totale di € 3.735,00 documentate dalla stessa attrice (cfr. docc. 13 e 14), giacché, di fronte a un fatto illecito cagionante la morte di una persona, le spese funerarie costituiscono un danno fatto valere *iure proprio* dagli eredi della vittima, atteso che vengono senza dubbio sostenute dopo la morte del *de cuius* e vengono tradizionalmente reputate risarcibili dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. a titolo esemplificativo Cass. Civ., nn. 11601/2005 e 373/1971);

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

- l’importo dovuto a titolo di risarcimento per danno da perdita di rapporto parentale dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale sulle somme liquidate, devalutate al momento della [redacted] *Persona_1* [redacted] e successivamente rivalutate dalla medesima data fino alla pubblicazione della presente sentenza, alla stregua del principio, espresso da recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*sulla somma dovuta a titolo di risarcimento danni da illecito aquiliano, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati - purché in presenza di specifica domanda - gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito*” (cfr. Cass. Civ. 10376/2024);

- infatti, se da un lato la responsabilità dell’azienda sanitaria è contrattuale nei confronti della paziente deceduta, dall’altro la stessa si qualifica come extracontrattuale nei confronti dei congiunti che hanno subito il danno da perdita di relazione parentale, come recentemente chiarito da condivisibile pronuncia di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 3267/2024);

- ai danni sopra liquidati agli attori si devono pertanto aggiungere a titolo di interessi e rivalutazione:

a) quanto a *Parte_1* l’importo di € 17.180,86 e oltre interessi legali sulle spese sostenute per le esequie e la richiesta di cartelle cliniche per € 407,41 dal pagamento al deposito della presente sentenza;

b) quanto a *Parte_3* l’importo di € 7.104,01;

c) quanto a *Parte_2* l’importo di € 6.748,83;

- appurata pertanto l’accoglibilità, sia pure solo in parte, della domanda principale attorea, restano assorbite le altre domande in via gradata e, in particolare con riferimento alla richiesta di risarcimento danno da perdita di chance, si rende opportuno osservare

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

come la relazione del c.t.u. abbia rilevato l'impossibilità di calcolare un'aspettativa di vita in termini di anni per *Persona_1*, stante comunque le numerose comorbilità e lo stato di salute precario in una donna di 79 anni, considerato altresì che l'età media femminile in Italia non raggiungeva all'epoca gli anni 85;

VI.b. quanto alla posizione di *CP_1*, le risultanze istruttorie hanno dimostrato come non vi sia responsabilità, neppure in concorso, nell'evento morte di *Persona_1* emergendo in particolare dalla c.t.u. che la *CP_8* contratta dalla paziente è un fenomeno da attribuire all'immuno compromissione e non è, invece, espressione di infezione correlata all'assistenza;

- in ogni caso la candida isolata dal bronco aspirato al momento del ricovero in data 23.05.2017 è frequente in un soggetto sottoposto a intubazione e non assurge necessariamente secondo il c.t.u. ad agente patogeno (cfr. pag. 17 relazione), non risultando comunque essere mai penetrata dalla superficie alla profondità (cfr. pag. 21 relazione);

- ciò posto, non essendo accoglibili le domande attoree nei confronti di *CP_1*, quest'ultima non ha ribadito la propria domanda riconvenzionale di merito spiegata in via subordinata di compensazione tra l'eventuale credito risarcitorio a favore di *[...] Parte_1* ed il proprio credito per rette inevase, così che risulta assorbita anche la domanda oltre tutto tardivamente spiegata dall'attrice per la prima volta all'udienza del 27.04.2023 contro *CP_1* di ripetizione di indebito delle rette pagate tra il 2013 e il 2017 (periodo in cui *Persona_1* non era più autosufficiente), dovendosi ritenere proposta in via di *reconventio reconventionis*;

- sul punto si rileva inoltre che, anche a volere tacere la menzionata tardività, non vi è prova dell'attivazione da parte attrice della procedura per ottenere il beneficio al

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

pagamento della retta alberghiera da parte del Comune di residenza prima del ricovero, tenuto conto che tali benefici vengono concessi previa verifica delle condizioni economiche e psicofisiche, non certo automaticamente;

- quanto invece alla ulteriore domanda riconvenzionale di parte convenuta *CP_1* di ordinare alla *CP_2* il pagamento direttamente a sé delle somme dovute a titolo di risarcimento nei confronti di *Parte_1* si tratta di richiesta inammissibile, come giustamente eccepito dagli attori e dalla convenuta *CP_2*, in quanto tardivamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, né è possibile giustificarla come riconvenzionale alla suddetta richiesta attorea ma si configura quale domanda del tutto nuova;

VI.c. vista il riconoscimento che nessuna responsabilità è attribuibile a *CP_1* e il rigetto delle domande attoree nei confronti di quest'ultima, *CP_* non è tenuta a manlevare *CP_1* e sono pertanto tutte assorbite le domande poste nei confronti della terza chiamata dalla sua assicurata;

§.VII. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali (incluse quelle di c.t.u.) nei rapporti tra gli attori e la convenuta *CP_2* 9, liquidate come da dispositivo alla luce del valore del *decisum* e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata (scaglione fino ad € 520.000,00, valori medi per tutte le fasi) seguano la soccombenza della convenuta, dovendosene disporre la distrazione in favore del procuratori antistatari, che hanno reso apposita dichiarazione in atti; di contro, le spese processuali nel rapporto tra gli attori e la convenuta *CP_1* vengono compensate stante la reciproca soccombenza; infine, le spese sostenute dalla terza chiamata *CP_*, liquidate come da dispositivo in base a natura e quantità dell'attività difensiva espletata, vanno poste a carico degli attori per il principio di causalità, posto che le contestazione ed eccezioni formulate dall'assicurazione

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

ineriscono pressoché esclusivamente il merito e non l'operatività della polizza (salvo mere precisazioni in punto massimale e franchigia);

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, nel giudizio iscritto al n. 7593/2020 R.G., ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, domanda anche riconvenzionale o proposta quale *reconventio reconventionis* disattesa o assorbita:

- condanna la convenuta *Controparte_4* a corrispondere

^in favore dell'attrice *Parte_1* la somma complessiva (già devalutata e rivalutata all'attualità con gli interessi) di € 181.442,86 a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, oltre ad € 4.142,41 a titolo di risarcimento del danno emergente, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di redazione della presente sentenza e sino al saldo;

^in favore di *Parte_3* , la somma complessiva di € 75.024,01 (già devalutata e rivalutata all'attualità con gli interessi) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di redazione della presente sentenza e sino al saldo;

^in favore di *Parte_2* , la somma complessiva di € 71.272,83 (già devalutata e rivalutata all'attualità con gli interessi) a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale, oltre agli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di redazione della presente sentenza e sino al saldo;

- condanna la convenuta *Controparte_4* a rifondere le spese processuali sostenute dagli attori, liquidate in complessivi € 22.457,00 per compensi ed in € 545,00 per esposti, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553

c.p.a. ove dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari;

- compensa integralmente le spese nei rapporti tra gli attori e la convenuta *CP_1*;

- condanna gli attori a rifondere le spese processuali sostenute dalla terza chiamata *[...]* *Controparte_3* liquidate in complessivi € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge ed oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge;

- pone le spese della c.t.u. medico legale svolta in sede di a.t.p. definitivamente a carico, nei rapporti interni, della convenuta *Controparte_4*.

Verona, 30.06.2025

Il Giudice

(dott.ssa Pierangela Bellingeri)

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-553